



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)

[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)

[amministr@pec.crcalabria.it](mailto:amministr@pec.crcalabria.it)

[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

## Stagione Sportiva 2023/2024

### Comunicato Ufficiale n°97 del 16 Gennaio 2024

#### **1. DELIBERE DELLA CORTE FEDERALE D'APPELLO**

Si rimette in allegato il dispositivo n.0070/CFA-2023-2024 relativa al procedimento a carico del Sig. Francesco Garenna n.0073/CFA/2023-2024.

#### **2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 15 Gennaio 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

##### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |                   |          |             |
|-------------------|----------|-------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA    | PRESIDENTE; |
| - Avv. Valerio    | CARVETTA | COMPONENTE; |
| - Avv. Fabio      | IIRITANO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

##### **RECLAMO n. 19 della società A.S.D. FRANCAVILLA LAGARIA**

avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 10 del 7 dicembre 2023 (ammenda di € 300,00; obbligo di disputare la prossima gara a porte chiuse, squalifica del calciatore Sig. MONTILLI Leonardo fino al 30.06.2024, inibizione del dirigente Sig. PALAZZO Antonio fino al 30.04.2024).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il direttore di gara in videoconferenza nel corso della seduta del 15.01.2024 alla presenza del rappresentante A.I.A. presso la Giustizia Sportiva, sig. Vincenzo Nicoletti;

**RILEVA**

La società A.S.D. Francavilla Lagaria ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano con cui, in relazione alla partita del 03.12.2023 contro la Pol. Cropalati A.S.D., è stata comminata l'ammenda di € 300,00 alla società reclamante, l'obbligo di disputare la prossima gara a porte chiuse, la squalifica del calciatore Sig. MONTILLI Leonardo fino al 30.06.2024, l'inibizione del dirigente Sig. PALAZZO Antonio fino al 30.04.2024.

La Società reclamante nega che i propri tesserati abbiano tenuto i comportamenti indicati nel referto arbitrale.

Il direttore di gara, escusso nella seduta del 15.01.2024, ha confermato il rapporto a sua firma che - come è noto - fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.), specificando che i comportamenti ivi dedotti sono stati tenuti con le modalità indicate.

Il rapporto del direttore di gara riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi.

Le sanzioni sono congrue rispetto ai fatti addebitati, per cui il reclamo deve essere rigettato.

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il ricorso e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0070/CFA-2023-2024  
Registro procedimenti n. 0073/CFA/2023-2024

## LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

### I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente

Angelo De Zotti - Componente

Antonino Anastasi - Componente (Relatore)

Visto il reclamo numero 0073/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura Federale in data 14.12.2023;

Relatore all'udienza del 12.01.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Antonino Anastasi e udito l'avv. Giorgio Ricciardi per la Procura Federale; nessuno è comparso per il sig. Francesco Garenna;

ha pronunciato il seguente:

### DISPOSITIVO

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Francesco Garenna la sanzione della sospensione di mesi 8 (otto).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

IL RELATORE

Antonino Anastasi

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce